

Spett.le Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it
Responsabile del procedimento
Dott.ssa Silvia Terzoli
Terzoli.silvia@mite.gov.it

Spett.le Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it
e.p.c. Ministero della Cultura
Soprintendenza Speciale per il PNRR
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e p.c.

Spett.le Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Direzione Generale dell'Ambiente
Difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

OGGETTO: [ID VIP 8361]

Progetto di un impianto agrovoltaiico denominato "Villasor", della potenza di 41,84 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, sito nel comune di Villasor (SU)
Proponente: Tiziano s.r.l.

Controdeduzioni del Proponente al Parere Tecnico istruttorio della Soprintendenza speciale per il PNRR – prot.6138-P del 21/04/2023.

Il Proponente Tiziano S.r.l. ha presentato istanza di valutazione di impatto ambientale per il progetto di cui trattasi il **05/04/2022**, successivamente perfezionata come richiesto dall'allora Ministero della transizione ecologica.

Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con nota prot. n. m_amte.MiTE.RU.U.0132954 del **27/10/2022**, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA e la pubblicazione sul Portale VA della documentazione del progetto, del SIA, comprensivo dei relativi allegati, della Sintesi Non Tecnica e dell'avviso al pubblico.

Il termine per la presentazione delle Osservazioni del Pubblico era il **26/11/2022**.

A seguito della comunicazione della procedibilità dell'istanza di VIA a cura dell'Autorità competente, sono stati acquisiti dalla Soprintendenza speciale per il PNRR, con nota prot. n. 5093 del 28/10/2022, i seguenti atti istruttori:

- Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale dell'Ambiente, nota prot. n. 31105 del **25/11/2022**;
- Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna, nota prot. n. 3625 del **13/03/2023** ;
- U.O. Direzione generale ABAP - Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico, della SS-PNRR, nota prot. interno n. 5504 del **13/04/2023**;
- U.O. Direzione generale ABAP - Servizio III Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della SS-PNRR, nota prot. interno SS-PNRR n. 4089 del **20/03/2023**.

La **Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot.6138-P del 21/04/2023** ha quindi rilasciato il suo parere tecnico istruttorio, successivamente pubblicato sul portale valutazioni e autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 02/05/2023.

Il Proponente, sottolineando che il parere della Soprintendenza Speciale PNRR è stato ricevuto dopo oltre un anno solare dalla presentazione dell'istanza, intende produrre le presenti controdeduzioni, finalizzate da una parte ad approfondire eventuali questioni tecniche trattate e dall'altra parte a fornire tutti gli argomenti utili a rimarcare l'inesattezza ed irrilevanza, ai fini del procedimento in oggetto, delle argomentazioni forniteci nello stesso parere.

Il Proponente si riserva di procedere con la produzione di eventuale documentazione integrativa solo a valle di una espressa richiesta che dovesse essere formulata dalla Commissione Tecnica ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Dlgs 52/2006.

Ciò precisato, si rileva quanto segue.

1) Idoneità del sito oggetto dell'impianto agrivoltaico

Il Proponente Tiziano srl, nell'istanza presentata il 05/04/2022 e successivamente perfezionata in data 10/05/2022, secondo la richiesta dell'allora Ministero della Transizione Ecologica, ha riportato all'interno dello Studio di Impatto Ambientale (elaborato VIA-R04 Relazione paesaggistica pag. 84 ed elaborato VIA-R01.1 Quadro di riferimento programmatico, pag.91) l'identificazione dell'area dell'impianto agrivoltaico in riferimento alla disciplina delle aree non idonee ai sensi della Delib. G.R. 59/90 del 2020, attestando che l'area di progetto non ricada su aree e siti non idonei (Figura 1).

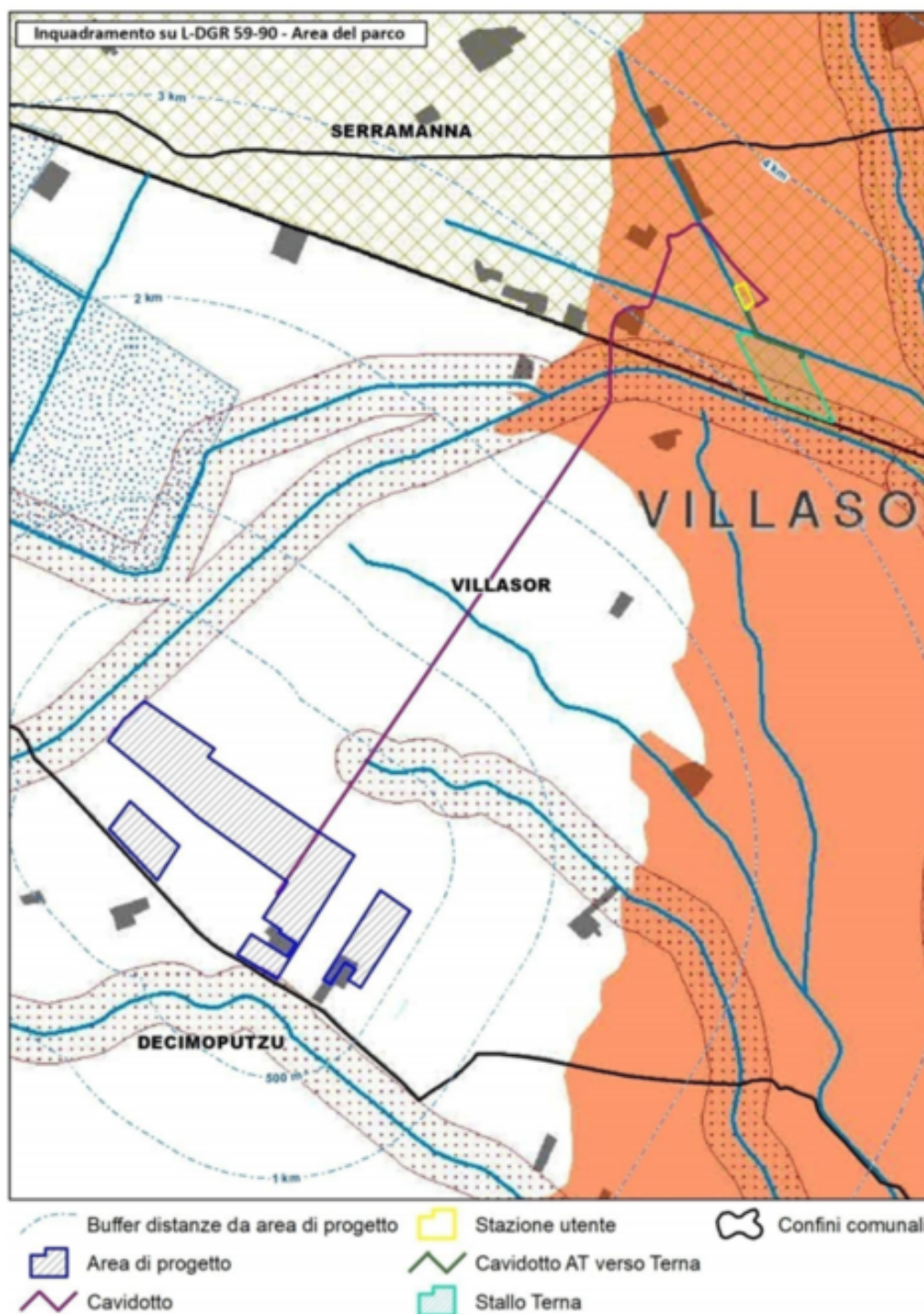


Figura 1 - Aree idonee DGR 50/90

L'idoneità dell'area di progetto è stata valutata anche secondo la nuova disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili introdotta dall'art.20 del Dlgs n.199 del 08/11/2021, come successivamente modificata dalla Legge 34/2022 di conversione del D.L. 17/2022, dalla Legge 91/2022 di conversione del D.L. 50/2022 e della Legge 41/2023 di conversione del D.L. 13/2023.

Il Dlgs 199/2021 e s.m.m.i.i., in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, introduce tra l'altro semplificazioni normative ed autorizzative, con l'istituzione delle aree idonee ope legis, in relazione alle fonti di energia rinnovabile, al fine di consentire al nostro paese di accelerarne la diffusione, in coerenza con gli obiettivi

europei di decarbonizzazione del sistema energetico al 2030 e di completa decarbonizzazione al 2050. Il decreto reca disposizioni necessarie all'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all'aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l'Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

La Soprintendenza Speciale PNRR, nel parere tecnico istruttorio prot.6138-P del 21/04/2023, raccolti i pareri endoprocedimentali, tra gli altri, della Soprintendenza ABAP e della Regione Autonoma della Sardegna Direzione Generale dell'Ambiente, segnala *"l'interferenza dell'impianto di cui trattasi con un bene tutelato ai sensi dell'art. 10 del DLgs. 42/2004 ovvero con la Casa Cantoniera Sa Dada posta a 200 metri dall'impianto di progetto"* ed afferma che *"il sito oggetto di intervento non è comunque ricompreso tra le aree idonee per come individuate dal DL 199/2021 (in ultimo modificato dal DL 13/2023)"*. Inoltre si riporta *"la presenza della Terma romana in località Sa Fraighedda posta a circa 500 metri a sud-ovest dell'impianto, dichiarata di interesse culturale ai sensi dell'articolo 10, co. 3, lett. a) del D. Lgs. 42/2004 con Decreto n. 93 dell'OB/07/2014 dell'allora Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Sardegna"*.

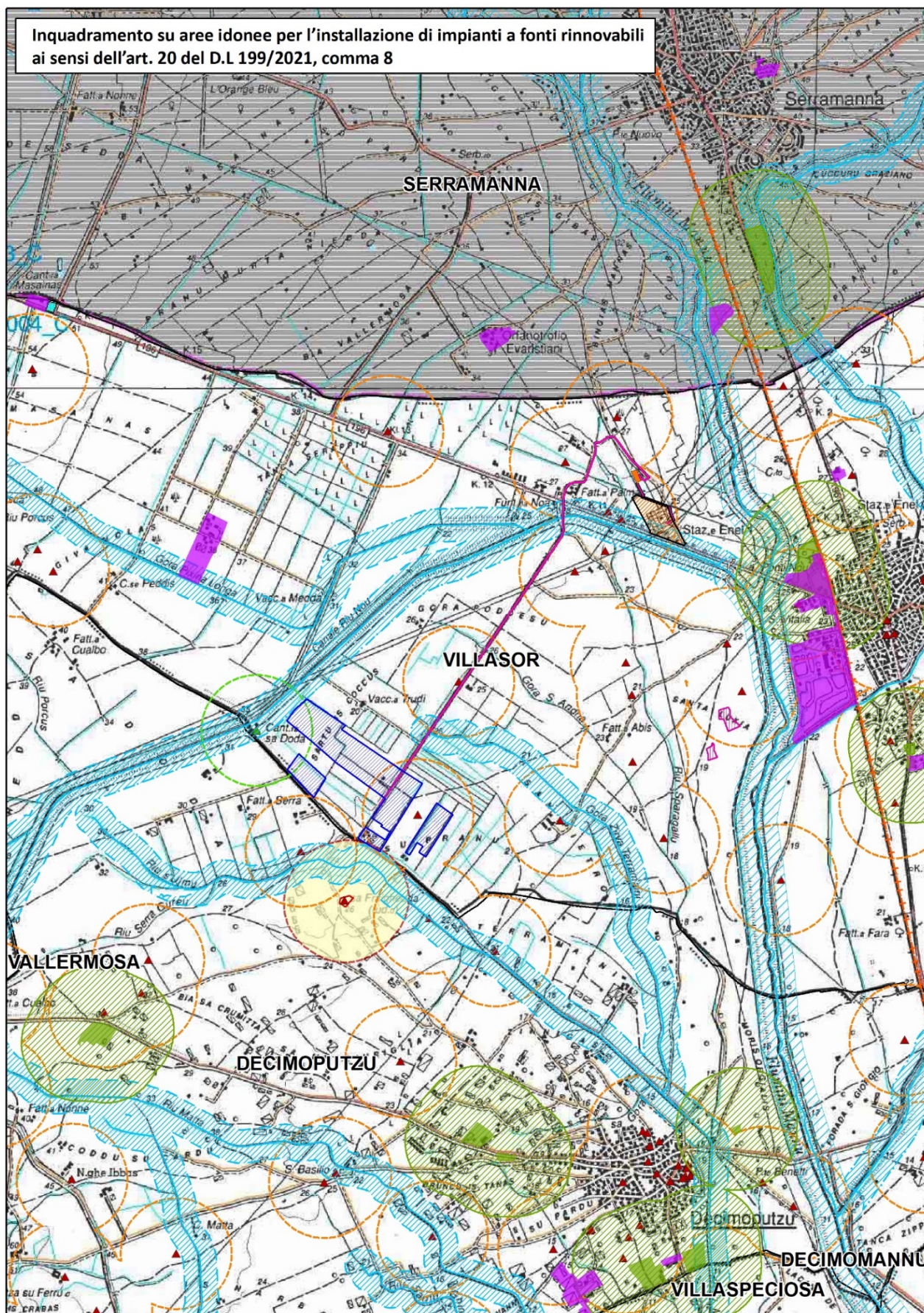
Il Proponente ha inviato una comunicazione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica a mezzo PEC in data 20/01/2023 (3F914FB1.00B49D14.CFD283EC.D74CAC9E.posta-certificata@legalmail.it) nella quale dichiarava la rispondenza alla nuova disciplina delle aree idonee ex art.20 comma 8 lettera c-quater) del Dlgs 199/2021.

La cartografia successivamente elaborata e riportata in Figura 2 mostra che **l'area dell'impianto, di circa 60 ettari, risulta in area idonea secondo l'art.20 comma 8 lettera c-quater del Dlgs 199/2021.**

a) Come indicato dalla stessa Soprintendenza speciale PNRR, la terma romana risulta *"a circa 500 metri dall'area dell'impianto"*. Come da elaborati progettuali si conferma che il layout di impianto ricade interamente al di fuori dal buffer di 500 metri dalla terma romana in loc. Sa Fraighedda, e tale condizione sarà quindi mantenuta.

Nella Figura 2 vengono inoltre riportati i siti ed aree archeologiche derivanti da fonti bibliografiche ed archivistiche, indicati anche dalla Soprintendenza ABAP nel parere endoprocedimentale prot. N.38746-A del 31/10/2022, per i quali non è presente dichiarazione di interesse culturale e che non risultano quindi vincolanti in alcun modo.

Inquadramento su aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili
ai sensi dell'art. 20 del D.L 199/2021, comma 8





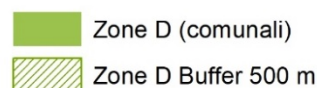
Art.20, comma 8, lettera a)



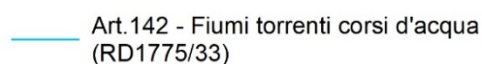
Art.20, comma 8, lettera c-bis)



Art.20, comma 8, lettera c-ter)

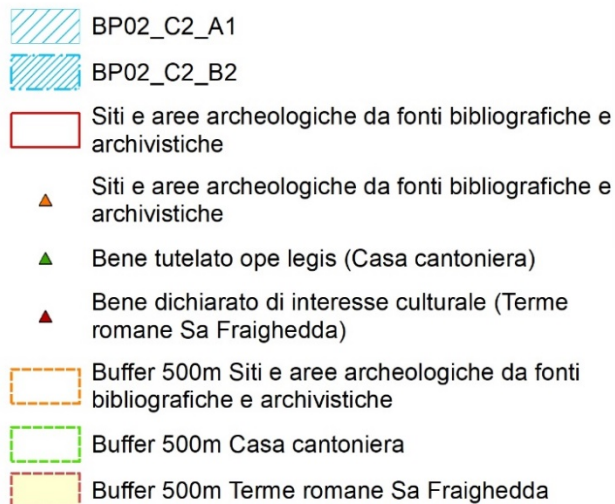


Art.20, comma 8, lettera c-quater)



Art.142 - Fascia 150m fiumi (RD1775-33)

CODICEPPR



Art.20, comma 8, lettera c)

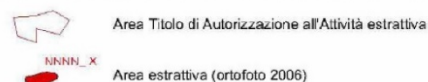
Attività Estrattiva di 2° categoria "CAVE"

CATASTO REGIONALE DEI GIACIMENTI DI CAVA
(L.R. N.30/1989 - Tit. II Art. 5) - Aggiornamento: 31 marzo 2007

CAVE IN ESERCIZIO (ATTIVE)

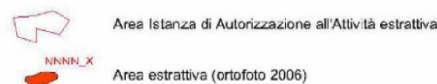
CAVE AUTORIZZATE :

Cave con Autorizzazione all'Attività estrattiva ai sensi della L.R. 30/89.



CAVE IN ISTRUTTORIA :

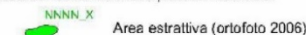
Cave in regime di prosecuzione (Art.42 L.R. 30/89) in istruttoria per l'Autorizzazione all'Attività estrattiva ai sensi della L.R. 30/89.



CAVE DISMESSE O IN FASE DI DISMISSIONE (INATTIVE)

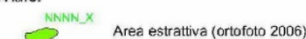
CAVE ARCHIVIAATE :

Attività estrattiva cessata e procedimento di archiviazione in corso o concluso con l'accertamento del Recupero Ambientale.



CAVE IN CHIUSURA :

Attività estrattiva in fase di chiusura o cessata, procedimento di archiviazione da avviare.



CAVE DISMESSE STORICHE :

Attività estrattiva cessata ante L.R. 30/89.

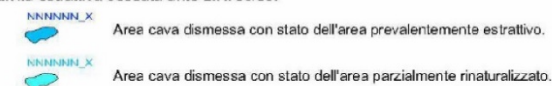


Figura 2: inquadramento su aree idonee ex art.20 comma 8 Dlgs 199/2021

b) Per quanto riguarda l'interferenza segnalata con la ex-Casa Cantoniera Sa Doda, il Proponente intende far presente che il suddetto vincolo non risulta riscontrabile nelle varie cartografie di settore, quali ad esempio piano paesaggistico regionale, Sardegna Geoportale, pianificazione urbanistica comunale e portali di riferimento nazionali (Vincoli in Rete).

Non essendo stata mai esperita una specifica procedura di accertamento dei requisiti di culturalità del bene, l'immobile sarebbe soggetto al regime di presunzione di tutela di cui all'art. 10 del codice dei beni culturali. Tale regime dipende esclusivamente dalla condizione che il bene immobile (appartenente ad ente pubblico) abbia più di 70 anni e che l'autore non sia più vivente.

A tal proposito si vuole far presente che:

- Tali elementi risultano al momento non riscontrabili ed accertabili;
- Il regime di presunzione del vincolo senza l'accertamento positivo della culturalità, non consente di conoscere la tipologia del vincolo e la precisa identificazione del perimetro ad esso soggetto;
- la Ex-Casa Cantoniera sa Doda segnalata dal Ministero non è presente nel database di ANAS, con cui si sta cercando di entrare in comunicazione per comprenderne la datazione;
- Lo stato attuale della Ex-Casa Cantoniera sa Doda risulta abbandonata, fortemente degradato, essendo la stessa semi crollata ed occupata abusivamente da molti anni, per cui pare che l'immobile non sia ritenuto di particolare pregio o interesse per la comunità (Figura 3 e 4).



Figura 3:ex-Casa Cantoniera sa Doda, vista da sud



Figura 4: ex-Casa Cantoniera sa Doda, vista da ovest

Prendendo comunque atto del regime di tutela che vincola suddetto immobile, l'art. 49 delle NTA del PPR - "Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale. Prescrizioni" indica una distanza di rispetto di 100 mt da questi manufatti per cui dato che la ex-Casa Cantoniera è posta a circa 200 metri dall'impianto in progetto, come riportato anche nel parere della Soprintendenza speciale PNRR nel citato parere, **la distanza di rispetto risulta mantenuta**.

Sulla base della citata normativa e tenendo presente di quanto espresso dalla Soprintendenza PNRR, il Proponente si dimostra comunque eventualmente disponibile a rimodulare il progetto dell'impianto agrivoltaico e ridurre l'area in oggetto al fine di rispettare la distanza minima di 500 metri dalla ex-Casa Cantoniera Sa Doda. L'area interferente, di circa 6 ettari, sarebbe quindi stralciata dal layout di impianto. Apportando alcune migliorie tecnologiche esclusivamente riconducibili all'adozione di nuove tipologie di moduli fotovoltaici piu' efficienti, la potenza di picco totale dell'impianto agrivoltaico non subirebbe variazioni e non sarebbe quindi necessario produrre nuovo materiale tecnico con modifiche sostanziali ma, solo il nuovo layout. La disponibilità del Proponente e' data esclusivamente in ragione dell'assenza di conseguenze negativi ed impattanti al progetto e dal fatto che si tratterebbe di una modifica non sostanziale.

2) Quadro vincolistico dell'area della sottostazione elettrica utente

Secondo quanto riportato dalla Soprintendenza speciale PNRR nel medesimo parere *"la Sottostazione elettrica utente interferisce con area vincolata ai sensi dell'art.143 del Dlgs 42/2004 per effetto dell'articolo 17, co.3, lettera h) delle NTA del PPR, area identificata tra quelle non idonee ai sensi della DGR 59/90 del 27/11/2020 [...] in quanto "inviluppo aree di pericolosità idraulica", di cui al Gruppo 9, nonchè Gruppo 12 per la presenza della fascia dei 150 metri dal corso d'acqua"* in riferimento al Canale Flumendosa e Corso d'acqua Su Correttori Saracallu.

In riferimento a quanto riportato dalla Soprintendenza, il Proponente intende chiarire che:

- ai sensi dell'art.47 della Legge 41/2023 di conversione del D.L. 13/2023, le infrastrutture elettriche interrato, ovunque siano collocate, nel caso in cui il campo agrivoltaico ricada in area idonea, si ritengono anch'esse assoggettate alla medesima disciplina autorizzativa del campo agrivoltaico;
- In considerazione della taglia del campo agrivoltaico è necessario che l'allaccio alla rete elettrica nazionale esista con soluzione in Alta Tensione e avvenga mediante la costruzione di una stazione di elevazione 30/150kV (SE) e che la stessa sia collocata in adiacenza alla esistente stazione elettrica Terna RTN 220/150kV di Villasor, tutto ciò per ridurre quanto più possibile gli impatti del cavidotto di connessione. La stazione di elevazione, inoltre, sarà funzionale all'allaccio di più progetti e conforme alle prescrizioni tecniche di Terna. Il Proponente in data 15/10/2021 ha sottoscritto un accordo di condivisione con altri produttori localizzati nell'area della sottostazione di Terna, relativamente alle opere necessarie per la realizzazione della nuova condivisa stazione di elevazione 30/150kV (SE);
- Nell'individuazione dell'area da destinare alla nuova SE, il Proponente, in accordo con gli altri produttori, ha constatato che il Canale Flumendosa ed il Corso d'acqua Su Correttori Sparacallu non risultano compresi nell'elenco delle "aree tutelate per legge", ai sensi dell'art.142 comma 1 lettera c). Queste aree includono infatti "i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna". La rappresentazione dei canali e corsi d'acqua vincolati secondo l'art.142 comma 1 lett. c) del Dlgs 42/2004 è riportata in Figura 5.

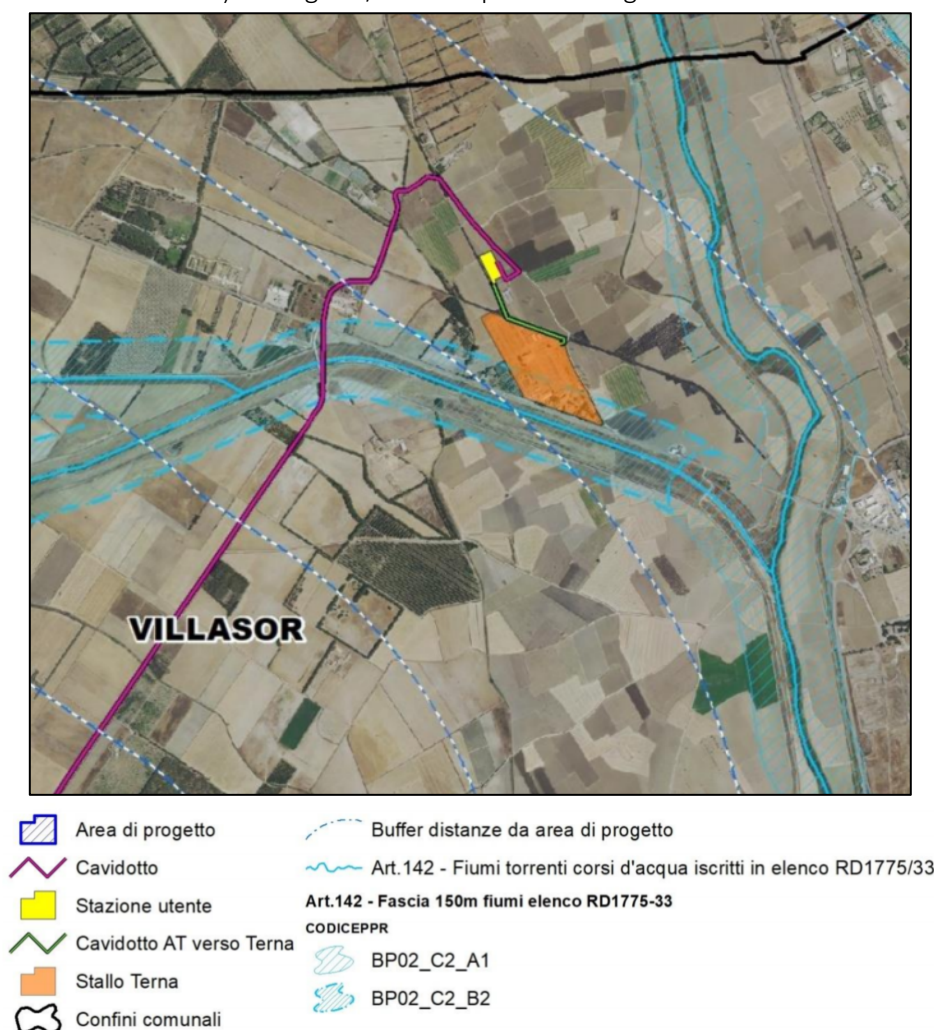


Figura 5 - aree con valore paesaggistico - art.142 del D.L. n. 42/2004



Figura 7 - Canale Flumendosa



Figura 8 - Corso d'acqua Su Correttori Sparacallu



Figura 9 - Area sottostazione utente e SE Terna Villasor

Si precisa inoltre che la soluzione tecnica proposta a Terna dai produttori consorziati, relativamente anche alla localizzazione della nuova stazione di elevazione 30/150kV (SE), ha ricevuto via PEC il Benestare tecnico in data 13/04/2022.

Lo stesso Servizio tutela paesaggio della Sardegna meridionale, con parere endoprocedimentale del 22/11/2022, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, in quanto "... *nonostante mostri un significativo impatto visivo, lo stesso è localizzato in un'area fuori vincolo paesaggistico a meno della Sottostazione elettrica utente ...*". Il Proponente intende sottolineare che tale parere favorevole del Servizio tutela paesaggio della Sardegna meridionale è stato ricevuto anche dagli altri impianti in progetto e con cui si condivide la sottostazione elettrica utente SE.

Ci sembra utile pertanto rimarcare, riguardo l'idoneità dell'area, la totale assenza di vincoli in relazione all'intera area di sviluppo dell'impianto. In ogni caso, pur smentendo l'osservazione che l'area non risulterebbe idonea, facciamo presente che come specificato dal comma 7 dell'art. 20 del D.Lgs 199/2021, risulta evidente che "Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell'ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee".

La Soprintendenza speciale PNRR sembra non tener conto che il progetto, ai sensi dall'art. 8, c. 2-bis del D. Lgs.152/2006, è di per sé strategico per il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed Euro-unitari di massima diffusione di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti con Piano Nazionale integrato per l'energia e il clima (cosiddetto "PNIEC") in quanto ricompreso tra le categorie progettuali di cui all'Allegato I bis del D.lgs. 152/2006.

3) Rispetto della disciplina delle aree agroforestali e alternative localizzative

Il parere della Soprintendenza Speciale PNRR, considerando la nota della Regione Autonoma della Sardegna – Direzione Generale dell'Ambiente (prot. N.31105 del 25/11/2022), evidenzia "*che le aree interessate dal progetto di cui trattasi ricadono all'esterno degli ambiti di paesaggio costieri individuati dal PPR, individuate come Aree ad utilizzazione agroforestale disciplinate dall'articolo 29 delle Norme tecniche di attuazione del PPR*", per il quale "*sono vietate trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa*".

A tal proposito il Proponente intende sottolineare che il progetto proposto riguarda un impianto agrivoltaico che integra la produzione di energia elettrica rinnovabile con l'attività agricola. In particolare, come riportato dalla Relazione Agronomica (elaborato VIA-R05), si prevede di trasformare il terreno in prato migliorato permanente per il pascolamento controllato degli ovini (pag.23), in piena continuità con l'attività agricola attuale e consentendo anche un aumento del valore agronomico del terreno.

Ci preme specificare, come risulta anche dalla documentazione progettuale già prodotta in sede di istanza, che l'impianto agrivoltaico proposto, quindi, non va a modificare la destinazione d'uso dei terreni interessati ove sarà realizzata una configurazione ibrida tra produzione agricola ed energetica, risultando quindi coerente con le previsioni dall'art.29 per le Aree ad utilizzazione agroforestale. Inoltre, la rilevanza pubblica economica e sociale dell'intervento deriva direttamente dall'art.12 comma 1 del Dlgs 237/2033 dove gli impianti alimentati da fonti rinnovabili e le relative opere connessione vengono per definizione ad essere di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti.

La Soprintendenza speciale PNRR “preso atto di quanto dichiarato dal Proponente nel Quadro di Riferimento progettuale del SIA in merito alle alternative progettuali in termini localizzativi per le quali dichiara che “Le superfici libere nell'area P.I.P. di Villasor, dunque, non sarebbero sufficienti per la realizzazione di un impianto come quello in progetto e non costituirebbero, dunque, un'alternativa di localizzazione adeguata per l'installazione di una centrale elettrica da fotovoltaico” ritiene che “tale disamina, non può escludere la possibilità di valutare ulteriori aree idonee alla Installazione di impianti da fonti energetiche rinnovabili rispetto a quella prescelta, considerato che il sito oggetto di intervento non è comunque ricompreso tra le aree idonee per come individuate dal DL 199/2021”. Di conseguenza ritiene che “in merito alle alternative progettuali in termini localizzativi, il riscontro fornito dal Proponente non risulta esaustivo e disattende quanto previsto dal co. 3, lett. d) dell'articolo 22 del D. lgs. 152/2006”.

A tal proposito il Proponente, come riportato nel paragrafo 1 della presente, ribadisce che l'impianto in progetto ricade interamente sia in area idonea secondo la cartografia allegata alla DGR 59/90 del 2020 (indicazioni regionali) che ai sensi dell'art.20 comma 8 lettera c-quater del Dlgs 199/2021 (normativa nazionale).

In merito all'analisi delle possibili alternative progettuali, considerando che l'impianto proposto è di tipo agrivoltaico e non sottrae superficie utile all'attività agricola, nel Quadro di Riferimento progettuale il Proponente ha ritenuto opportuno analizzare le superfici destinate ad attività industriali come alternativa localizzativa, risultando però queste ultime troppo limitate in termini dimensionali per la realizzazione di impianti utility-scale che possano concretamente permettere il raggiungimento degli obiettivi nazionali e comunitari di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Andando ad analizzare il quadro vincolistico nelle vicinanze dell'area in oggetto si evidenzia come nel raggio di 5 km molte aree agricole risultino vincolate, per cui l'area in oggetto risulta avere in assoluto le migliori caratteristiche atte ad ospitare l'impianto in proposta (Figura 10). Inoltre, come riscontrabile nella precedente Figura 1 a pag. 3, le aree a nord della SS196 risultano non idonee ai sensi della DGR 59/90 del 2020, in quanto servite da consorzio di bonifica.

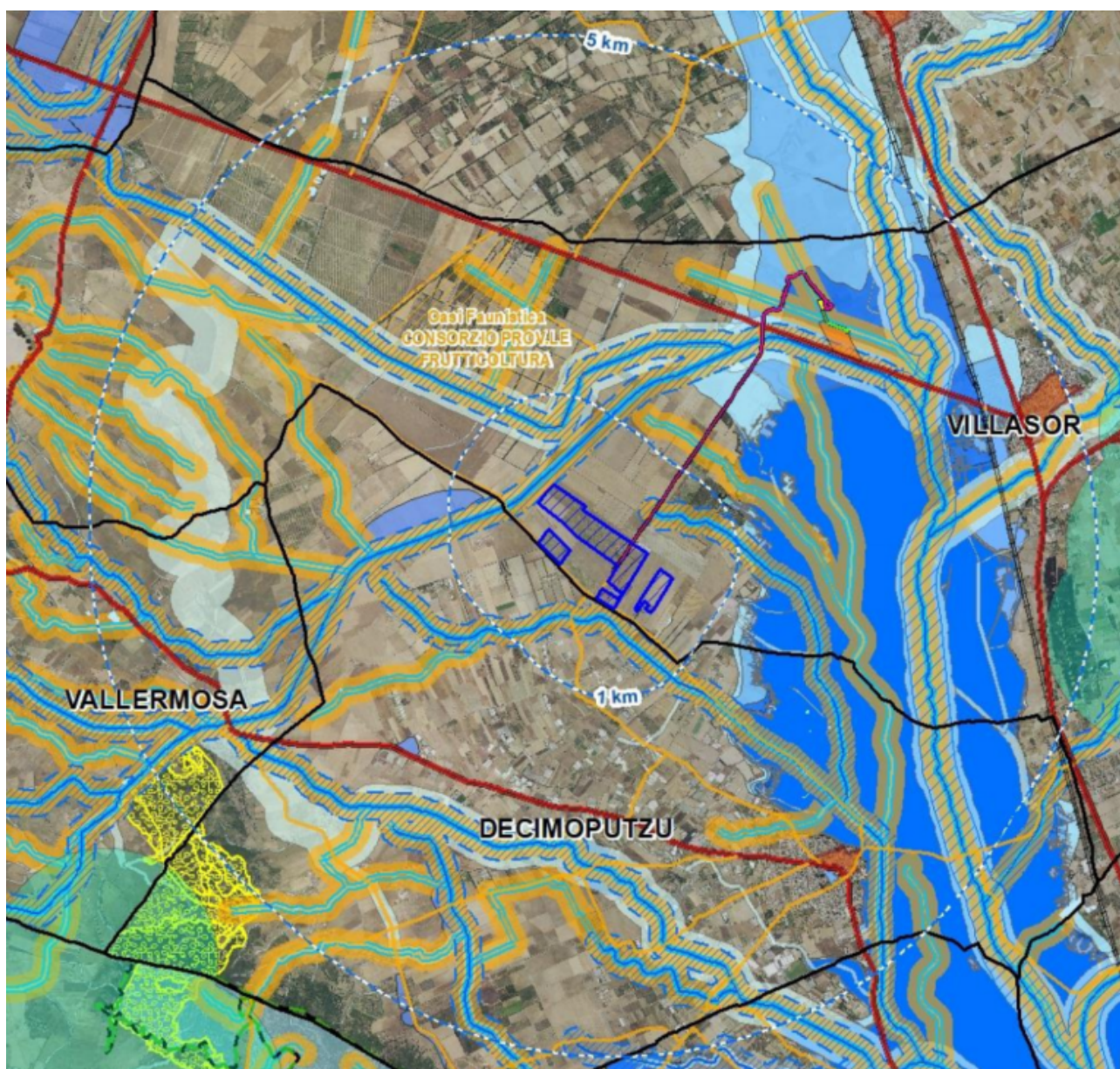


Figura 10 - Quadro vincolistico nelle vicinanze dell'area in oggetto

Riguardo l'impianto agrivoltaico, si sottolinea che la superficie occupata dai pannelli fotovoltaici non va confusa con quella sottratta per l'uso agricolo poiché si prevede di effettuare le attività anche al di sotto di questi ultimi. In fase progettuale, infatti, le strutture sono state opportunamente rialzate e dimensionate in maniera tale da permettere l'impiego di comuni mezzi agricoli per le lavorazioni previste ed il pascolamento controllato degli ovini.

In ambito normativo, tra i criteri localizzativi dettati in sede statale l'art. 12, comma 7, della L. n. 387 del 2003, stabilisce che "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14".

Bisogna sottolineare con forza che le disposizioni normative fin ora citate, a partire dall'art.12 del d.lgs. 387/2003 (che conferisce un regime di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a questi progetti) fino ad arrivare alla definizione di Aree Idonee Ope Legis, costituiscono attuazione delle direttive comunitarie e manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili, ponendo le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti (cfr., ex plurimis, Corte Costituzionale, sentenza n. 106 del 2020). La Corte costituzionale e la giurisprudenza amministrativa hanno più volte rimarcato e tutelato il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformità alla normativa dell'Unione europea» (Corte Costituzionale, sentenza n. 286 del 2019).

La Corte costituzionale inoltre ha sottolineato il nesso funzionale esistente tra le esigenze di tutela ambientale che riguardano il reperimento di fonti energetiche alternative ed il coinvolgimento dell'iniziativa privata per la realizzazione di tale interesse di natura strategica.

4) Effetto cumulo con altri progetti

La Soprintendenza speciale PNRR, considerando che *"il progetto di cui trattasi è prossimo a diversi impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER) in valutazione statale anche rispetto alla Definizione dei contenuti del SIA, tra gli altri quelli di seguito elencati:*

- ID VIP 7490: Progetto di un parco eolico off-shore di tipo galleggiante denominato "Sardegna 1" della potenza complessiva di 555 MW, costituito da 37 aereogeneratori della potenza di 15 MW, e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) da realizzarsi nel canale di Sardegna. Proponente: Renexia S.p.A.

- ID VIP 7491: Progetto di un parco eolico off-shore di tipo galleggiante denominato "Sardegna 2" della potenza complessiva di 825 MW, costituito da 55 aereogeneratori della potenza di 15 MW, e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) da realizzarsi nel canale di Sardegna. Renexia S.p.A.

- ID VIP 7535: Progetto di un impianto eolico costituito da 10 aereogeneratori di potenza unitaria di 5,6 MW, e potenza complessiva di 56 MW, denominato "Parco eolico di Villasor" sito nei comuni di Villasor (CA) e di Decimoputzu (CA). Proponente: IBERDROLA RENOVABLES ITALIA S.p.A.

- ID VIP 7691: Progetto di un impianto fotovoltaico su pensilina sito nei comuni di Villasor (SU) e Decimoputzu (SU) per una potenza totale di 48 MW. Proponente: Energetica Campidano S.r.l.

e che ulteriori impianti FER risulterebbero in Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale", ritiene quindi che "il Proponente non ha tenuto conto degli impatti cumulativi generati dalla concentrazione

nell'area di intervento di impianti realizzati e in fase di autorizzazione, che condividono, tra l'altro, la Stazione TERNA di connessione alla RTN”.

A tal proposito il Proponente intende sottolineare che nell’elaborato VIA-R04 Relazione Paesaggistica, a partire da pag.330, è stata svolta l’analisi degli impatti cumulativi nella quale sono stati presi in considerazione i progetti di impianti fotovoltaici, estratti dall’Atlante ATLAIMPIANTI del GSE e aggiornati a Luglio 2021, che risultano all’interno di un buffer di 20 km dall’impianto in proposta (Figura 11).

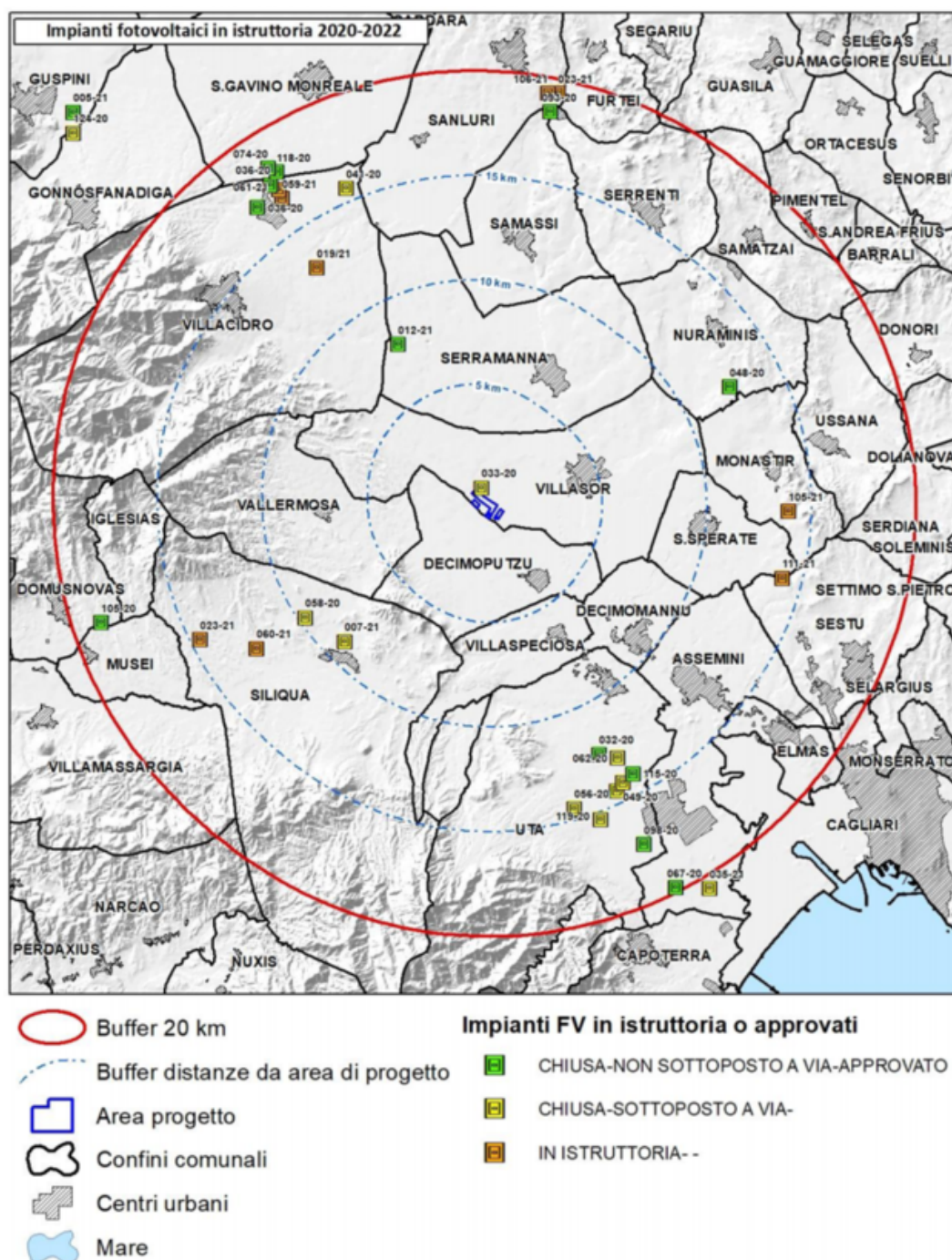


Figura 11 - impianti fotovoltaici in istruttoria nell'area vasta

Come riportato nella medesima Relazione Paesaggistica a pag.337, relativamente agli impianti in proposta il rischio che si presentino tali impatti cumulativi risulta minimo, in quanto le superfici utilizzate non presentano colture di pregio e non è presente a brevi distanze un numero di impianti simili tale da generare un impatto cumulativo significativo. Inoltre, l'altezza dei moduli è tale per cui l'intervento ha la stessa capacità di alterazione visiva di una coltivazione agricola intensiva e quindi non introduce nuovi elementi che possano guidare e orientare lo sguardo, né elementi di disturbo dei principali punti di riferimento visuale o di interesse paesaggistico, laddove percepibili.

Riprendendo quanto riportato dalla Soprintendenza, si sottolinea che il progetto ID VIP 7691 del proponente Energetica Campidano srl è stato già considerando nell'analisi degli impatti cumulativi (tabella a pag.334 ed analisi dell'intervisibilità cumulativa a pag.338 della Relazione Paesaggistica), mentre i sopracitati impianti eolici off-shore risultano localizzati a largo del Golfo di Cagliari ad una distanza di oltre 70 chilometri dall'impianto agrivoltaico in oggetto, per cui l'impatto cumulativo risulta ovviamente nullo e tale considerazione da parte della Soprintendenza Speciale PNRR sembra un pretesto poco credibile ed inconsistente. L'analisi degli impatti cumulativi di cui all'elaborato VIA-R04 Relazione Paesaggistica è stato svolto in conformità alle Linee Guida per i paesaggi industriali in Sardegna (Allegato alla DGR n.24/12 del 19/05/2015), le quali non prevedono la valutazione degli effetti cumulativi di un impianto fotovoltaico con uno di tipo eolico, per cui in riferimento al citato progetto ID VIP 7535 le considerazioni della Soprintendenza speciale PNRR risultano nuovamente inopportune e non corrette. Si intende inoltre precisare che nessuno degli impianti indicati dalla Soprintendenza ha ricevuto parere positivo e, pertanto, risulta assai difficoltoso ipotizzare effetti cumulativi concreti.

A parere del Proponente, quindi, non si tiene adeguatamente conto delle peculiarità dell'impianto, essendo lo stesso agrivoltaico e non fotovoltaico industriale, in un contesto agricolo.

Per quanto sopra esposto deve ritenersi che una valutazione più ampia degli interessi coinvolti, e, segnatamente, del bilanciamento tra tutela del territorio e il particolare favor riconosciuto alle fonti energetiche rinnovabili dalla disciplina nazionale e comunitaria, debba portare al superamento delle osservazioni critiche e negative riportate anche sulla questione dell'effetto cumulo.

5) Conclusioni

In conclusione, si ritiene necessario specificare le motivazioni che portano il Proponente a respingere e smentire le motivazioni addotte dal MIC nel proprio parere negativo:

a) Il Progetto non ricade in area non idonea secondo la normativa Regionale e ricade in area idonea ex lege ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del d.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. (il "Decreto RED II"), non verificandosi pertanto quanto indicato dal MIC in relazione alla presunta non idoneità delle aree di Progetto. L'interferenza con il bene "EX Casa Cantoniera Sa Doda" (posta a 200 mt dal confine d'impianto), che non risulta vincolata in nessuna cartografia esistente, qualora venisse confermato il presunto regime di tutela, può essere superata con una semplice modifica del layout per mantenere la distanza di 500 metri.

All'interno dell'area dell'impianto agrivoltaico non sono presenti vincoli di alcuna natura, così come riscontrabile anche dallo stesso Parere della Soprintendenza Speciale PNRR e dal Parere endoprocedimentale della Soprintendenza ABAP.

b) Il Progetto si inserisce adeguatamente nel contesto territoriale esistente, dal momento che:

- non interessa aree vincolate;

- la stazione elettrica utente non altera lo stato paesaggistico dell'area di progetto, fortemente caratterizzato da una significativa presenza di opere e attività antropiche nell'intorno delle Stazione Terna esistente ove come evidenziato i canali presenti risultano artificializzati;
- l'impianto agrivoltaico consente la prosecuzione delle attività agricole presenti ed il loro potenziamento e miglioramento, in piena coerenza con le risultanze dello studio pedologico ed escludendo 'potenziali impatti sulla fauna.

Quindi non si possono riscontrare motivazioni tali da non consentire una conclusione positiva del Procedimento, in considerazione:

- Dei termini perentori di cui all'art. 24 del d.lgs.152/2006 per la presentazione delle osservazioni al Progetto, che sono ampiamente decorsi ;
- di quanto disposto dall'art. 22 del d.lgs. 199/2021 e ss.mm.ii. che recita "nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; i termini delle procedure di autorizzazione per impianti in aree idonee sono ridotti di un terzo"
- delle dettagliate controdeduzioni fin qui esposte che dimostrano il superamento delle osservazioni al Progetto ivi contenute;
- del fatto che il Parere MiC non e' vincolante ai sensi del sopra richiamato art.22 e in ragion del fatto che tutte le aree di progetto sono idonee ex legge.

Vorremmo inoltre esprimere il nostro disappunto nel constatare la totale mancanza di allineamento da parte di alcuni ministeri agli obiettivi che il Governo si è posto in linea con gli ambiziosi piani di decarbonizzazione dell'Unione Europea, rischiando inoltre di non sfruttare queste iniziative imprenditoriali a beneficio del Paese.

Si chiede pertanto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di dare comunque seguito e positiva conclusione, con la massima celerità possibile al Procedimento.

Vogliamo altresì citare il comunicato stampa comparso il 07/07/2023 sul sito ufficiale del MASE (<https://www.mase.gov.it/comunicati/pichetto-pniec-ha-approccio-pragmatico-e-mantiene-obiettivi-decarbonizzazione>):

Roma, 7 luglio - Il Pniec rappresenta "un grande lavoro di programmazione della transizione energetica" che non cede mai alla demagogia ma che è incentrato sul realismo. L'approccio che abbiamo scelto nell'elaborazione del Piano è pragmatico. Pur mantenendo saldi gli obiettivi di decarbonizzazione fissati dall'Europa, disegna un percorso più ancorato alla realtà, tenendo conto del nostro sistema economico e industriale". Così il Ministro Gilberto Pichetto, intervenendo a Roma alla prima conferenza annuale di Confindustria Energia.

Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, nel corso dell'evento, ha illustrato alcuni dati del Pniec e si è soffermato su diversi temi centrali per la transizione ecologica come idrogeno, biocarburanti, gas come vettore per la transizione e rafforzamento delle rinnovabili.

A proposito di energie "green" Pichetto ha sottolineato che bisogna snellire gli iter autorizzativi per gli impianti e disinnescare le tensioni con i territori. Il Ministro ha poi spiegato che "tra poco vareremo il decreto per l'individuazione delle aree idonee".

Il Ministro, inoltre, ha sottolineato la centralità dell'Italia nel nuovo contesto geopolitico ed energetico. “Una posizione da sfruttare a beneficio del Paese” e per accompagnare il sistema industriale lungo la strada della transizione.

Faenza, 10 luglio 2023

Tiziano S.r.l.
Amministratore
Paolo Fagnoli

Firmato digitalmente da: PAOLO FAGNOLI
Luogo: Faenza
Data: 10/07/2023 18:13:29

Paolo Fagnoli